



# Dipendenti farmacia privata: quale inquadramento contrattuale?

*Chi viene assunto in una farmacia privata può essere inquadrato in uno dei sette livelli contrattuali previsti dal CCNL dipendenti farmacia: vediamo quali.*

L'inquadramento contrattuale del **farmacista** dipende dal tipo di **mansioni** assegnate. In base al **contratto collettivo nazionale** dipendenti da farmacia privata, esistono sette diversi livelli di classificazione dei dipendenti.

Il **primo livello super** è quello del farmacista **Direttore di farmacia**.

Al **primo livello** troviamo il **farmacista collaboratore** dopo 24 mesi di servizio. Ai fini del calcolo dei **24 mesi di servizio** in qualità di farmacista, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle

attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista collaboratore.

Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento e per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.

Al **secondo livello** appartengono invece i **lavoratori di concetto** che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori: **contabile** con mansioni di concetto; **corrispondente** con mansioni di concetto; **magazziniere** consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.

Al **terzo livello** appartengono i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza: il **coadiutore di farmacia** è colui che svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.

Al **quarto livello** appartengono a i lavoratori che eseguono **compiti operativi** anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite: **addetto di laboratorio**; **cassiere** con mansioni d'ordine; **commesso d'ordine** anche con funzioni di vendita; **contabile d'ordine**; **magazziniere**.

Al **quinto livello** appartengono i lavoratori che compiono **lavori qualificati** per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-

pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica: **conducente di automezzi**; **fattorino** interno ed esterno.

Infine, al **sesto livello** appartengono i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche: **addetto alle pulizie**; **personale di fatica**.

Per legge, il lavoratore deve essere adibito alle **mansioni** per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla **categoria superiore** che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni **equivalenti** alle ultime effettivamente svolte.

Di conseguenza, qualora il dipendente inquadrato in un determinato livello contrattuale svolga in realtà **mansioni superiori** (per esempio mansioni di collaboratore pur se inquadrato al terzo livello) avrà diritto al corrispondente **aumento retributivo**. Qualora al contrario, gli vengano assegnate **mansioni inferiori** (per esempio farmacista collaboratore con mansioni di magazziniere), egli potrà eventualmente ottenere il risarcimento del **danno da demansionamento**.